



LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SOTTO ATTACCO. CUI PRODEST?

È innegabile siano numerose le decisioni della Corte di Strasburgo che hanno contribuito a migliorare il sistema della protezione dei diritti fondamentali negli Stati aderenti al Consiglio d'Europa; altrettanto noto è che, spesso, tali pronunce hanno provocato reazioni, anche accese, da parte di chi non ne condivide gli esiti.

Tuttavia, oltre a iniziative di delegittimazione dell'attività giurisdizionale della Corte, per lo più affidate alla critica sui media, è recente la notizia di una forma di aggressione concretizzata in un sofisticato cyber-attacco che ha reso irraggiungibile dall'esterno il sito istituzionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per più di tre giorni, compresi i tempi per la manutenzione e il ripristino.

L'azione, rivendicata su Twitter da un gruppo nazionalista turco, ha avuto inizio lo scorso 22 dicembre subito dopo la pubblicazione della sentenza di Grande Camera, molto attesa anche in virtù delle ripercussioni di carattere politico, nel ricorso Selahattin Demirtas c. Turchia (n. 2), come reso noto dalla Corte in un comunicato ufficiale nel quale i due eventi erano posti in correlazione.

Il caso riguardava l'arresto e la detenzione cautelare di Selahattin Demirtas, che, all'epoca dei fatti, era uno dei co-presidenti del Partito democratico del popolo (HDP), un partito politico filo-curdo di sinistra.

La Corte EDU nella sua composizione più ampia ha constatato, in particolare, che le interferenze nell'esercizio della libertà di espressione del ricorrente - vale a dire la revoca dell'immunità parlamentare a seguito della modifica costituzionale del 20 maggio 2016, la sua detenzione cautelare poi prorogata e il procedimento penale avviato contro di lui per reati connessi al terrorismo sulla base di prove che sarebbero emerse dal contenuto dei suoi discorsi politici - non erano imposti dalla legge ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione). Per quanto riguarda l'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), nessun fatto o informazione specifica che avrebbe potuto dare adito a un sospetto giustificante la detenzione cautelare del ricorrente era stata adottata dai tribunali nazionali in un qualsiasi momento della sua detenzione, e non vi era quindi un ragionevole sospetto che egli avesse commesso i reati dei quali era accusato.

Le medesime osservazioni hanno anche portato alla constatazione di una violazione del diritto del ricorrente ad essere eletto e sedere in Parlamento: la Corte, sul punto, ha rilevato che le autorità



giudiziarie non hanno rispettato l'obbligo procedurale di cui all'articolo 3 del protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni) e cioè di accertare se il ricorrente avesse o meno diritto all'immunità parlamentare per le dichiarazioni contestate. In particolare, non risultava che le medesime autorità avessero bilanciato gli interessi in gioco e tenuto conto del fatto che il ricorrente era uno dei leader dell'opposizione politica del suo paese.

Infine, è stato stabilito che la detenzione del ricorrente, soprattutto durante due campagne politiche cruciali relative al referendum del 16 aprile 2017 ed alle elezioni presidenziali del 24 giugno 2018, aveva perseguito l'ulteriore scopo di reprimere il pluralismo e limitare la libertà di dibattito politico, che sono coesenziali al concetto stesso di società democratica.

La Corte di Strasburgo ha pertanto deliberato che lo Stato convenuto debba porre in essere tutte le misure necessarie per assicurare l'immediata scarcerazione di Selahattin Demirtas.

Tale pronuncia, che ha ritenuto sussistente anche la violazione dell'art. 5 § 1 CEDU, oltre a confermare le violazioni accertate in quella resa il 20 novembre 2018 dalla Seconda Sezione - presieduta da Robert Spano, attuale Presidente della Corte EDU - in relazione alla quale era stato chiesto il rinvio alla Grande Camera sia da parte del governo resistente che del ricorrente, induce a una riflessione più generale sul pericolo che le aggressioni all'operato della Corte si riflettano sulla tutela dei diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, pilastri sui quali si fonda l'azione del Consiglio d'Europa.

L'equivoco di fondo, totalmente errato, è che la Corte non ha, né rivendica, alcun ruolo politico, essendo, per contro, l'organo giurisdizionale previsto dall'art. 19 CEDU per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

Principio cardine della sua attività giurisdizionale è dato dall'indipendenza sia della Corte sia dei suoi Giudici che nell'esercizio delle funzioni non rispondono né agli Stati che li hanno proposti né al Consiglio d'Europa, ragion per cui l'incarico è incompatibile con qualsiasi ruolo che possa pregiudicarne l'autonomia.

Diversamente, il rischio è quello di delegittimare la CEDU e la Corte, il che priverebbe chiunque abbia subito una violazione dei propri diritti e libertà fondamentali della possibilità di trovare quella tutela che, seppur nell'ambito di uno *standard* minimo, la Convenzione e la Corte di Strasburgo hanno pur sempre garantito e continuano a garantire.

Roma, 4 gennaio 2021

L'Osservatorio Europa